

REGOLAMENTO (CEE) N. 2492/79 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1979

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 557/79, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 557/79 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1980/79⁽⁴⁾, ha fissato talune condizioni per il riconoscimento delle imprese che provvedono al confezionamento d'olio d'oliva; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, occorre rendere meno rigorose queste condizioni, pur facendo in modo che le imprese riconosciute esplichino la loro attività regolarmente; che, a fini di equità, è opportuno applicare le nuove condizioni alle imprese che hanno già esercitato la loro attività nel corso della campagna 1978/1979;

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 557/79, qualsiasi importazione di olio d'oliva è soggetta alla costituzione di una cauzione, esclusi gli oli di oliva vergini commestibili e gli oli raffinati in piccoli imballaggi;

considerando che in taluni Stati membri si è constatata una corrente di scambi di olio d'oliva lampanti presentati in piccoli imballaggi e destinati al consumo diretto; che la normativa in vigore non prevede lo svincolo della cauzione per questi oli; che è opportuno disporre lo svincolo quando venga apportata la prova che l'olio in oggetto è stato immesso in consumo allo stato tal quale; che la presentazione di tale prova consente di svincolare integralmente la cauzione; che è opportuno prevedere disposizioni particolari in materia di liberazione della cauzione per gli oli importati nei mesi di aprile e maggio 1979;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 557/79 è modificato come segue :

1. L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

« Ai fini del riconoscimento, ogni impresa deve impegnarsi :

- a) ad esercitare la sua attività di confezionamento, salvo casi di forza maggiore, per un periodo di almeno 150 giorni per campagna;
- b) a condizionare, durante il periodo di attività di cui alla lettera a), un quantitativo globale di almeno 60 tonnellate di olio d'oliva.

Per le imprese che iniziano l'attività in corso di campagna, le cifre minime di cui alle lettere a) e b) sono fissate proporzionalmente al numero di mesi restanti a trascorrere prima della fine della campagna in causa ».

2. All'articolo 13, paragrafo 4, primo comma, è aggiunta la seguente frase :

« Tuttavia, per quanto riguarda l'olio di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), messo in libera pratica durante il periodo 1° aprile — 31 maggio 1979, la cauzione è liberata, salvo casi di forza maggiore, su presentazione, prima del 1° dicembre 1979, dell'esemplare originale del certificato sopra previsto ».

3. All'articolo 13, paragrafo 4, dopo l'ultimo comma è aggiunto il comma seguente :

« Tuttavia, per quanto concerne l'olio di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), la cauzione costituita viene svincolata integralmente ».

4. All'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma :

« oppure

d) quando sia stato dimostrato, con soddisfazione dello Stato membro interessato, che l'olio della sottovoce 15.07 A I b) della tariffa doganale comune e importato in imballaggi immediati inferiori o eguali a 5 litri è stato immesso in consumo tale e quale sul mercato di detto Stato membro ».

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

(3) GU n. L 73 del 24. 3. 1979, pag. 13.

(4) GU n. L 228 dell'8. 9. 1979, pag. 39.

5. All'articolo 14, paragrafo 3, le lettere a) e c) sono sostituite dalle lettere a), c) e d).
6. Nell'allegato, nella parte « Attestazione rilasciata dall'organismo emittente » le parole (condizionato/esportato/utilizzato nelle conserve) sono sostituite dalle parole (condizionato/esportato/utilizzato nelle conserve/preso in carico tal quale dal commercio al dettaglio) ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente
